



**COMUNE DI  
CASCIANA TERME LARI**

**DECRETO DEL SINDACO N.10 DEL 28/05/2019**

**OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VIGILANZA DEL COMUNE**

**IL SINDACO**

Premesso che

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al comma 2 prevede che “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziali le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
- gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL – Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018, prevedono la possibilità per gli enti locali di istituire le cosiddette posizioni organizzative;

Ricordato che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, è stata approvata la struttura del Comune di Casciana Terme Lari, articolata in 4 Servizi:
  - Servizio Affari Generali;
  - Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;
  - Servizio Risorse al Cittadino;
  - Servizio Vigilanza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20.02.2019, immediatamente eseguibile, si è proceduto a compiere una ricognizione e modifica di detta struttura organizzativa, la quale risulta comunque confermata nella suddetta articolazione;
- con la medesima deliberazione è stata al contempo effettuata una ricognizione dell'area delle

posizioni organizzative, a seguito della quale sono state rilevate e confermate quattro posizioni organizzative di natura gestionale, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del CCNL – Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, coincidenti con i responsabili delle quattro strutture apicali dell'ente;

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2015, entrato in vigore il 26 giugno 2015, all'art. 59 “Disposizioni Transitorie e Finali”, prevede che *“Gli atti normativi, i bilanci e gli atti di pianificazione degli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in vigore per l'ambito territoriale a cui si riferiscono fino all'approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente Statuto.*

*Fino all'approvazione dei nuovi corrispondenti atti i regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari, in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari.*

*Fino all'approvazione dei nuovi atti da parte degli organi competenti si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, il regolamento dei controlli interni, il regolamento di contabilità e economato dell'estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.”;*

Ricordato inoltre che

- in data 30.10.2008 i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola hanno istituito, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione dei Comuni denominata “Unione Valdera” con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti, come specificato nello Statuto e nelle convenzioni attuative;
- il vigente statuto dell'Unione Valdera prevede all'art. 6, comma 1 che *“Tutti i comuni aderenti all'Unione, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto, svolgono in forma associata funzioni di polizia locale, comprendenti una struttura unica di polizia municipale e le funzioni di polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale...”;*
- con Legge Regionale Toscana 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art.10 della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“2. Il Comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione di comuni denominata Unione Valdera in luogo dei comuni estinti, salvo l'eventuale recesso a norma di statuto dell'unione.*  
...  
*6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'unione di comuni continua ad esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.”;*
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 07.09.2015, esecutiva, è stato disposto il trasferimento all'Unione Valdera, a decorrere dal 14 settembre 2015, del personale operante nel servizio Polizia Locale e l'utilizzo parziale del dipendente Andrea Gazzotti, per il 20% del tempo, tra l'Unione Valdera e il Comune, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004;
- in data 11.09.2015, è stata sottoscritta la convenzione tra l'Unione Valdera e il Comune di Casciana Terme Lari per l'utilizzo parziale, nella misura del 20% del tempo lavoro, del Dott. Andrea Gazzotti, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali 22.01.2004, con durata fino al 31.12.2016, salvo proroga;

con riferimento all'art. 2 (Durata) di detta convenzione, che prevede la possibilità di una eventuale proroga, mediante semplice richiesta da parte di questo comune e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Valdera, detta convenzione è stata successivamente prorogata, in ultimo con deliberazione di G.C. n. 172 del 20.12.2018, fino al 31.12.2019;

Posto che, con deliberazione di G.C. n. 12 del 20.02.2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati i nuovi criteri per il conferimento, la revoca e la pesatura degli incarichi di posizione organizzativa e preso atto, nell'ambito di essi, dei requisiti per l'accesso alle posizioni organizzative e dei parametri di valutazione previsti per l'individuazione dei soggetti cui conferire detti incarichi;

Considerato che, con decreto sindacale n. 4 del 28.02.2019, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Vigilanza al dott. Andrea Gazzotti, fino alla fine del mandato amministrativo del sindaco, coincidente con la data del 27.05.2019;

Preso atto dell'esito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

Rilevato di dover procedere a nuova nomina del Responsabile del Servizio Vigilanza di questo Ente e al conferimento del relativo incarico di posizione organizzativa;

Ritenuto, nelle more di un'eventuale ridefinizione del modello organizzativo dell'ente, prorogare fino al 30 giugno 2019 detto incarico al dott. Andrea Gazzotti, in possesso dei requisiti previsti da questo ente per l'accesso alla posizione organizzativa;

Ricordato che, ai fini della conferma di incarichi amministrativi di vertice, non devono sussistere cause di incompatibilità e inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, del DPR 62/2013 e del codice di comportamento approvato dall'Ente;

Acquisita, a tal fine, da parte del dott. Andrea Gazzotti, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, che si allega al presente atto;

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n. 15 del 27.02.2019, immediatamente eseguibile, sono state approvate le pesature delle posizioni organizzative e quantificate le relative indennità di posizione;

Visti

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Per tutto quanto sopra esposto

## **D E C R E T A**

1. Di prorogare, fino alla data del 30 giugno 2019:
  - l'incarico di Responsabile del Servizio Vigilanza, attribuito al dott. Andrea Gazzotti con il sopracitato decreto sindacale;
  - l'entità della indennità di posizione già attribuita al sopramenzionato Dott. Andrea Gazzotti nella misura annua di € 1.952,00, da corrispondersi in tredici mensilità, già rapportata alla

prestazione lavorativa corrispondente al 20% dell'orario di lavoro;

**DISPONE**

Il presente atto è comunicato all'interessato, al Segretario Comunale e all'Unione Valdera.

**Mirko Terreni /  
ArubaPEC S.p.A.**